Codice A1814A

D.D. 19 settembre 2017, n. 2936

Autorizzazione idraulica n. 1590 per lavori di manutenzione idraulica del F. Bormida di Spigno in Comune di Mombaldone (AT), mediante movimentazione di materiale in alveo e asportazione materiali legnosi di risulta finalizzato al ripristino delle sezioni di deflusso del corso d'acqua. Richiedente: Comune di Mombaldone (AT).

Con nota n. 1167 del 2/08/2017 (ns. prot. n. 36782 del 3/08/2017) il Comune di Mombaldone (AT) con sede in Via Edoardo Cervetti n. 15 - 14050 Mombaldone (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 20.000,00 da parte della Regione Piemonte (D.D. n. 3867 del 23.12.2016 - L.R. n. 38/1978), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, al fine di eseguire lavori di movimentazione di materiale litoide in alveo e asportazione materiali legnosi di risulta dal F. Bormida di Spigno, nelle località Menasco, Braia ed in corrispondenza del ponte Bacinella.

Gli interventi in progetto consistono nel ripristino della sezione di deflusso del corso d'acqua mediante movimentazione di materiale litoide dal centro dell'alveo e riposizionamento dello stesso ad imbottimento e regolarizzazione delle sponde, nonchè rimozione del materiale legnoso depositato, pericolante o instabile in seguito all'evento alluvionale del novembre 2016.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Garino Liliana, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi; gli stessi elaborati sono stati approvati dalla Giunta Comunale di Mombaldone (AT) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/08/2017.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato F. Bormida di Spigno, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 3, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 8/08/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del F. Bormida di Spigno con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- l'intervento di rimozione del materiale legnoso depositato, pericolante e instabile si configura come manutenzione idraulica in conseguenza dell'evento alluvionale del novembre 2016, per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 16.12.2016, ed è regolamentato dalla D.D. 3974 del 30/12/2016 della Regione Piemonte. La validità della D.D. 3974 è stata prorogata al 9/12/2017 con D.D. 2144 del 6.07.2017;
- dovranno inoltre essere recepite le prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 37/2006 DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, con nota n. 20785 del 13/09/2017 (ns. prot. n. 42085 del 13/09/2017. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011:
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;
- vista D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;
- vista la D.D. 3974 del 30/12/2016 e D.D. 2144 del 6/07/2017

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mombaldone (AT) con sede in Via Edoardo Cervetti n. 15 - 14050 Mombaldone (AT), ad eseguire lavori di movimentazione di materiale litoide in alveo e asportazione materiali legnosi depositati, pericolanti e instabili dal F. Bormida di Spigno, nel tratto situato nel territorio comunale, come evidenziato sulla cartografica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'intervento di rimozione materiali legnosi depositati, pericolanti e instabili, dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme stabilite dalla D.D. 3974 del 30/12/2016 e successiva D.D. 2144 del 6/07/2017;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il soggetto autorizzato dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti (art.12 della L.R. n. 37/2006 DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011) con nota n. 20785 del 13/09/2017 (ns. prot. n. 42085 del 13/09/2017, che si riassumono in:
 - i lavori dovranno essere effettuati nei periodi che non coincidano con l'attività riproduttiva delle specie rappresentative (ciprinidi) da aprile a giugno;
 - dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque;
 - i lavori dovranno essere eseguiti avendo cura di mantenere la morfologia e la naturalità del corso d'acqua, necessari per garantire una naturale capacità ittiogenica.
 - durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n. 8/R del 17/07/2017.
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Mombaldone (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato

dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità fino al 9/12/2017**, come previsto dalla D.D. 2144 del 6.07.2017, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Arch. Mauro FORNO